

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPORA, SALERNO, TIRIOLO e DELLA PORTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1975

Modifiche alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, concernente il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 dicembre 1973, n. 836, ha recentemente adeguato al diminuito potere d'acquisto della moneta le misure delle indennità di trasferta e dei compensi per trasferimenti dei dipendenti statali fissate dalla legge 15 aprile 1961, numero 291.

Tale legge ha, però, bisogno di essere modificata allo scopo di eliminare alcuni inconvenienti che hanno determinato degli ingiustificati trattamenti differenziati.

E il caso del secondo comma dell'articolo 20 che prevede il rimborso delle spese per l'imballaggio e per la presa e resa a domicilio nella misura di lire 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, ove il dipendente statale sia stato autorizzato a servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso.

Al riguardo si reputa opportuno ricordare che la 6^a Commissione (Finanze e tesoro) del Senato, nell'approvare il provvedimento in esame, ne emendò l'articolo 19 introducendo un comma aggiuntivo, il quinto, che prevede la possibilità per il dipendente statale trasferito d'autorità di servirsi, per il trasporto dei mobili e delle masserizie, nei limiti di peso consentiti, di mezzi diversi

dalla ferrovia, ferma restando l'effettuazione del rimborso sulla base della tariffa ferroviaria d'uso.

La Commissione, però, non modificò contestualmente il secondo comma dell'articolo 20 citato che prevede appunto un trattamento inferiore a quello stabilito dal primo comma dello stesso articolo per il rimborso delle medesime spese nei casi in cui il trasporto avvenga per ferrovia. Infatti il primo comma dell'articolo 20 della legge n. 836 del 1973 dispone il rimborso delle spese per l'imballaggio e per la presa e resa a domicilio nella misura di lire 4.800 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali.

Le differenti statuizioni del primo e secondo comma dell'articolo 20 predetto hanno introdotto pertanto un trattamento differenziato, che non ha alcuna giustificazione, tra il dipendente statale che si serve della ferrovia e quello che impiega, previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, altri mezzi di trasporto.

La disposizione del secondo comma del citato articolo 20 costituisce, inoltre, un'innovazione rispetto al passato nella disciplina del trattamento economico di trasferimento dei dipendenti statali. La precedente legge

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

15 aprile 1961, n. 291, non prevedeva, infatti, la rilevata differenziazione, stabilendo all'articolo 17, in lire 2.600 a quintale il rimborso delle spese per imballaggio, presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico dei mobili e delle masserizie, tanto se il trasporto era eseguito per ferrovia quanto per via ordinaria. La norma introdotta con il secondo comma dell'articolo 20 rappresenta quindi una *reformatio in peius* che non trova alcun fondamento pratico e giuridico ed è necessario eliminarla.

Altra ingiustificata discriminazione è contenuta nella tabella A allegata alla legge n. 836 del 1973, per quanto concerne la misura del trattamento di missione dei tenenti colonnelli rispetto a quella prevista per i direttori aggiunti di divisione.

Infatti, anteriormente alla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che disciplina le funzioni dirigenziali ed il relativo trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, i tenenti colonnelli (parametro 420) erano equiparati ai direttori di divisione alla secon-

da classe di stipendio (parametro 426), mentre per effetto del citato decreto presidenziale attualmente i tenenti colonnelli (parametro 420) sono equiparati, ai fini economici, ai direttori aggiunti di divisione alla seconda classe di stipendio (parametro 426).

Da tale allineamento discende che, risultando i direttori aggiunti di divisione compresi tra i beneficiari dell'indennità di missione nella misura di lire 12.600 prevista dal n. 3) della tabella A della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è necessario attribuire, per motivi di equità e di giustizia, lo stesso trattamento anche ai tenenti colonnelli che in atto percepiscono il particolare trattamento nella misura giornaliera di lire 10.800 (cioè la stessa indennità attribuita ai capitani ed ai marescialli maggiori aiutanti).

Per eliminare gli inconvenienti innanzi rappresentati abbiamo predisposto l'unito disegno di legge che sottoponiamo alla vostra benevola attenzione, fiduciosi in una sollecita approvazione poichè il relativo onere per il bilancio dello Stato è pressochè irrilevante.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è soppresso.

Art. 2.

L'espressione « colonnelli » contenuta nel punto 3) della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, è sostituita con la seguente: « tenenti colonnelli ».

Art. 3.

Alla copertura del maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni interessate.